

Il Direttore Generale

Spettabile
Autorità per l'energia
Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico
Direzione Infrastrutture,
Unbundling e Certificazione
Piazza Cavour, 5
20121 – Milano


Oggetto: Risposta al documento per la consultazione 77/2015/R/COM del 26 febbraio 2015 "Riforma degli obblighi di separazione funzionale per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale"

Si trasmette la risposta di Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico al documento per la consultazione in oggetto.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale

Andrea Ripa di Meana



Osservazioni e proposte della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico al Documento di consultazione 77/2015/R/COM

“Riforma degli obblighi di separazione funzionale per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale”

Gli orientamenti finali dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di riforma degli obblighi di separazione funzionale per gli esercenti del settore dell’energia elettrica e del gas illustrati nel DCO 77/2015/R/COM confermano, nell’articolato del provvedimento finale, quanto già disposto dal TIU a riguardo della sospensione delle erogazioni di contributi da parte di Cassa conguaglio in favore dei soggetti inadempienti per le comunicazioni obbligatorie in materia di unbundling, ad esclusione delle erogazioni in relazioni alle quali il soggetto in questione è chiamato a svolgere un ruolo di mero tramite di somme a lui non destinate.

Le misure che l’Autorità intende adottare in merito agli obblighi in materia di unbundling, previsti per le imprese di distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 clienti allacciati e per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 100.000 clienti allacciati, avranno un sicuro impatto sul processo di sospensione delle erogazioni prima menzionato.

Le osservazioni che la Cassa intende offrire all’AEEGSI nell’ambito del DCO 77/2015 avranno ad oggetto esclusivamente questa problematica.

S2. Osservazioni in merito agli obblighi per le imprese soggette alla procedura di certificazione.

La Cassa conguaglio, in virtù di quanto previsto dall’art. 35 del TIU, procede alla sospensione dei contributi in favore dei soggetti che non hanno ottemperato agli obblighi di comunicazioni previste dal TIU. Affinché sia data applicazione al disposto dell’art. 35, l’Autorità invia periodicamente alla Cassa un elenco di soggetti inadempienti per i quali si dovrà procedere alla sospensione delle erogazioni eventualmente deliberate o che saranno deliberate prima che l’operatore abbia regolarizzato la propria posizione. Il flusso informativo da parte dell’Autorità ha cadenza mensile e non è disciplinato da scadenze puntuali, pertanto la periodicità dell’aggiornamento mette a rischio erogazioni che avverrebbero in momenti nei quali l’operatore

ha ottemperato agli obblighi di comunicazione. Questa disfunzione viene di frequente segnalata agli uffici di Cassa dagli operatori.

Gli orientamenti espressi dall'Autorità nel DCO 77/2015 prevedono un'estensione delle comunicazioni obbligatorie anche in capo a soggetti in precedenza esonerati, quali appunto le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas con meno di 100.000 clienti allacciati. Di conseguenza è ragionevole ipotizzare che anche la numerosità dei soggetti per i quali si dovrà disporre la sospensione dei contributi risulterà maggiore. In considerazione delle attuali modalità con cui vengono disposte le sospensioni, aumenterà la frequenza con cui si osserveranno casi di blocchi delle erogazioni in favore di soggetti che, alla data di scadenza dell'erogazione del contributo, avranno adempiuto all'invio delle comunicazioni obbligatorie ma, a causa delle tempistiche per lo scambio di informazioni dall'Autorità alla Cassa, risulteranno inadempienti.

Al fine di risolvere efficacemente questa problematica, nonché per semplificare l'attuale procedura in essere e sollevare da ulteriori oneri gli uffici dell'Autorità, sarebbe auspicabile che la Cassa avesse accesso al nuovo sistema informatico di raccolta delle comunicazioni, la cui realizzazione viene preannunciata dall'Autorità nel Documento di Consultazione. Una tale soluzione consentirebbe alla CCSE di avere aggiornato in tempo reale lo stato di conformità degli operatori al rispetto degli obblighi unbundling, necessario al fine di erogare i contributi da parte di Cassa.